

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1388

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CATTANI, FERRI, AICARDI, ANGELINO PAOLO, AVOLIO, CACCIATORE, GUADALUPI, GIOLITTI, CURTI IVANO, LENOCI, PIERACCINI, PRINCIPE, VALORI, ZAPPA

Presentata il 1° luglio 1959

Piano decennale di sviluppo delle cantine sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La creazione di un ingente numero di nuove cantine sociali, l'ampliamento e l'ammodernamento di molte delle cantine sociali esistenti, appare a tutti coloro che con ansioso interesse seguono le sorti della nostra vitivinicoltura, uno dei mezzi principali, anzi essenziali, per affrontare e risolvere parte almeno dei molti problemi che oggi travagliano questo fondamentale settore dell'agricoltura italiana.

Non v'è dubbio che anche la realizzazione del piano che noi sottoponiamo all'approvazione della Camera, non basterà, di per sé, a sistemare integralmente il settore, se ad essa non si accompagnerà tutta la serie dei provvedimenti (soppressione dell'imposta di consumo sul vino, denominazione di origine dei vini, riduzione dei tributi, sostegno all'esportazione, ed altri) che da tempo vengono da ogni parte richiesti. Tuttavia la creazione di un vero e proprio « sistema » di cantine sociali, che parta dalle zone produttrici oggi maggiormente arretrate, che preveda il loro consorzarsi per zona agraria e la loro federazione su piano nazionale, che ne faccia organismi non soltanto di ammasso e di vinificazione ma anche di distribuzione con diretto intervento sul mercato, avrà effetti decisivi e in difesa dei produttori, specialmente dei piccoli produttori oggi vittime della speculazione mercan-

tile essendo incapaci ad organizzarsi, e per quella tipicità e stabilità del prodotto che sono indispensabili nel mercato interno e per la esportazione.

Alla data del 31 dicembre 1957 risultavano esistenti in tutto il territorio nazionale 315 cantine sociali. Di esse, ben poche risultavano nelle zone particolarmente necessitate del Mezzogiorno: 7 nel Lazio, 1 nell'Abruzzo, nessuna in Campania, 4 in Lucania, nessuna in Calabria, 9 in Sicilia, 12 in Sardegna e 35 nelle Puglie, ove si richiederebbe una rete di cantine sociali di ben altro numero e capacità produttiva, essendo le Puglie regione determinante nel settore vitivinicolo.

Attualmente le cantine sociali trasformano circa sei milioni di quintali di uva, e gli enopoli circa un milione. Si può quindi ritenere, con una certa approssimazione, che il vino lavorato dalle cantine sociali sia intorno ai 4 milioni di ettolitri, in confronto alla produzione nazionale di vino che nell'anno 1958 è stata di oltre 65 milioni di ettolitri.

È pertanto evidente che per il loro numero, la loro capacità produttiva e la loro condizione attuale, le cantine sociali non possono influire sul mercato così come sarebbe necessario. L'esigenza di realizzare più stabili forme di sviluppo tecnico della

vitivinicoltura e di difesa dei piccoli produttori, richiederebbe una lavorazione collettiva di almeno 20 milioni di ettolitri di vino, elemento determinante e risolutivo sul mercato nazionale.

Tenendo conto che per essere efficiente ed economica una cantina sociale non dovrebbe essere inferiore ai ventimila ettolitri di capienza, risulta che per aggiungere ai quattro milioni odierni altri sedici milioni di ettolitri prodotti collettivamente, si dovrebbe prevedere la costituzione di circa ottocento nuove cantine sociali.

Avendo presente che il costo d'impianto di una cantina sociale può calcolarsi in media sulle lire 4.000 per ettolitro di capacità, e moltiplicando tale cifra per sedici milioni quanti sono gli ettolitri che si prevede necessario produrre, si giunge a un costo totale di impianti di circa 65 miliardi di lire.

Le vigenti disposizioni in materia di credito di impianto per le cantine sociali prevedono sostanzialmente due forme di intervento dello Stato:

a) il concorso nel pagamento degli interessi su un mutuo non superiore ai due terzi del valore cauzionale;

b) il contributo in conto capitale nella misura del 33 per cento.

Le due forme di intervento non possono mai essere cumulabili e pertanto la scelta dell'una o dell'altra lascia sempre insoluto il problema del completamento del costo dell'opera con prestiti bancari a tassi elevatissimi, oppure con capitale dei soci, ciò che si rende quasi sempre impossibile.

Ecco perché i proponenti prevedono che venga resa possibile la cumulabilità delle

due forme di contributo statale. Considerata l'importanza che la vitivinicoltura ha nella nostra economia nazionale sembra giusto assicurare ai produttori volenterosi d'impiantare nuove cantine sociali, provvidenze di maggior favore rispetto a quelle contenute nelle leggi vigenti in materia di credito di miglioramento. Del resto, la legislazione della Regione siciliana a questo proposito costituisce un precedente che non deve essere ignorato.

Pertanto la proposta che abbiamo l'onore di sottoporvi viene così ad articolarsi:

a) stanziamento di 65 miliardi in dieci esercizi finanziari, da corrispondersi:

b) come contributo del 50 per cento sull'effettivo costo dell'opera, e

c) come mutuo del 50 per cento per il restante costo dell'opera reale ad un tasso del 2,50 per cento estinguibile in un periodo dai 15 ai 30 anni;

d) modifica degli attuali criteri relativi alla garanzia, con l'affermazione che l'ipoteca sull'impianto finanziato è sufficiente a garantire l'operazione.

Onorevoli colleghi, i proponenti si rendono ben conto dello sforzo e del sacrificio che l'attuazione di un tale piano esige dallo Stato; ma sono altresì consapevoli che soltanto un intervento tempestivo e massiccio, che presuma e si proponga di affrontare a fondo la difficile situazione, può essere efficace e risolutivo al fine della soluzione di quel problema vinicolo che rimane uno dei fondamentali dell'agricoltura italiana e che anche per il prossimo autunno si presenta con angoscianti caratteristiche di drammaticità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la realizzazione di un piano di sviluppo di cantine sociali mediante la costruzione di nuovi impianti, l'ampliamento, il riattamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti è autorizzato lo stanziamento di un fondo di lire 65 miliardi suddivisi in dieci esercizi finanziari a partire da quello in corso alla data della entrata in vigore della presente legge.

Il fondo sarà così ripartito:

- a) 8 miliardi per ciascuno dei primi cinque esercizi finanziari;
- b) 5 miliardi per ciascuno dei successivi esercizi.

Le somme non utilizzate nell'esercizio precedente andranno ad aumentare lo stanziamento dell'esercizio immediatamente successivo.

ART. 2.

Per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, è previsto un contributo da parte dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa prevista dai relativi progetti compreso il costo dell'acquisto dell'area fabbricabile.

ART. 3.

Oltre al contributo di cui all'articolo 2, per la copertura della totale spesa prevista dai relativi progetti, è concesso un mutuo nella misura del 50 per cento al tasso annuo del 2,50 per cento, estinguibile in un periodo non inferiore ai quindici anni e non superiore ai trenta.

ART. 4.

Sui contributi e sui mutui concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, debbono essere liquidati acconti pari al valore degli stati d'avanzamento delle opere entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Prima dell'inizio delle opere ammesse a contributo sarà liquidata una quota del contributo nella misura necessaria all'acquisto dell'area fabbricabile.

ART. 5.

A garanzia dei mutui concessi è costituito a favore degli Istituti di credito mutuanti, un privilegio speciale sui beni mobili e immo-

bili costruiti e acquistati con i contributi erogati e con le somme concesse a mutuo. Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi.

ART. 6.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, solamente le società cooperative rette con i principi e la disciplina della mutualità e sempreché nei loro statuti siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

ART. 7.

Le erogazioni di cui alla presente legge dovranno essere effettuate tenendo conto di un equo criterio di ripartizione tra Nord, Centro, Meridione e Isole e tenute presenti le esigenze obiettive che saranno valutate sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo.

ART. 8.

Le domande per l'ammissione ai contributi di cui alla presente legge saranno sottoposte all'esame di una Commissione presieduta dal Ministro dell'agricoltura o da un suo delegato, di cui faranno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e due rappresentanti delle Organizzazioni nazionali delle cooperative più rappresentative.

ART. 9.

I fondi necessari all'attuazione della presente legge saranno iscritti in appositi capitoli dei bilanci del Ministero dell'agricoltura e del Ministero del tesoro.

Alla copertura dello stanziamento di 8 miliardi per l'esercizio 1959-60 si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

ART. 10.

Su proposta del Ministro dell'agricoltura saranno emanate le norme di applicazione della presente legge entro due mesi dalla sua pubblicazione.